Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 20 ottobre 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 ottobre 1978, n. **625.**

Provvedimenti urgenti per il funzionamento dei servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, adeguamento delle tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione e modifiche alla legge 6 giugno 1974, n. 298.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — sono sostituiti da quelli stabiliti nella tabella 1 allegata alla presente legge.

I posti recati in aumento nei ruoli di cui alla tabella prevista nel primo comma riassorbono i posti in soprannumero esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quelli delle qualifiche ad esaurimento delle carriere direttive per i quali continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni.

Nei ruoli del personale della carriera direttiva amministrativa, della carriera di concetto, della carriera esecutiva nonché in quella del personale ausiliario, deve essere lasciato scoperto un numero complessivo di posti pari a quello degli impiegati di corrispondente carriera appartenenti ai ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 413, e destinati a prestare servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. A tali effetti il ruolo ad esaurimento degli agenti tecnici è considerato corrispondente a quello del personale ausiliario.

I posti di cui al comma precedente diverranno gradualmente disponibili a cominciare dalle qualifiche meno elevate, in relazione al numero delle vacanze che a mano a mano si verificheranno nei suddetti ruoli ad esaurimento.

In tutti i ruoli di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, deve inoltre essere lasciato scoperto un numero complessivo di posti pari a quelli del personale non di ruolo di corrispondente categoria in servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Nella prima applicazione della presente legge, gli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono inquadrati nei ruoli di carriera corrispondente previsti dalla tabella 1 allegata alla presente legge, con le modalità indicate nell'articolo 200, ultimo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il primo inquadramento nel ruolo di meccanografia viene disposto, a domanda degli interessati, per il personale che risulti adibito da almeno un anno, alla data di entrata in vigore della presente legge, a servizi di meccanografia, nella qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza. Successivamente, l'accesso al ruolo di meccanografia è riservato al personale della carriera esecutiva che risulti abilitato, dopo apposito corso, alla mansione di meccanografo.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge i ruoli organici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non subiscono decurtazioni per effetto delle norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Art. 2.

Nella prima applicazione della presente legge, per la copertura dei posti che risultano disponibili nelle dotazioni organiche delle singole carriere di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, hanno titolo di precedenza, a loro domanda, gli impiegati di ruolo della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che siano in possesso, alla data del 1° gennaio 1978, rispettivamente:

a) per la nomina a impiegato direttivo tecnico, della laurea in ingegneria e della relativa abilitazione professionale ovvero, qualora si tratti di dipendenti inquadrati nella carriera di concetto, del diploma di laurea in architettura, fisica, chimica o matematica;

b) per la nomina a impiegato direttivo amministrativo, della laurea in legge, in scienze politiche o in economia e commercio, oppure d'altro diploma di laurea, purché, in questo ultimo caso, si tratti di dipendenti inquadrati nella carriera di concetto;

c) per la nomina a impiegato di concetto, del diploma di scuola media di 2° grado ed equipollenti;

d) per la nomina a impiegato esecutivo, della licenza di scuola media di 1° grado.

La selezione degli impiegati di cui al comma precedente viene effettuata sulla base di un esame-colloquio, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, davanti a commissioni presiedute da un consigliere di Stato e composte da tre dirigenti della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nonché da un docente universitario delle materie oggetto dell'esame-colloquio. Nella formazione delle graduatorie, a parità di merito, si tiene conto delle mansioni espletate nel ruolo di provenienza e dell'anzianità maturata nei ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Gli impiegati selezionati con i criteri indicati nel presente articolo sono inquadrati, anche in soprannumero e nei limiti delle dotazioni organiche complessive delle singole carriere stabilite nella tabella 1 allegata alla presente legge, nella qualifica iniziale dei ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per i quali hanno concorso. Al personale anzidetto non può essere comunque riconosciuta un'anzianità superiore a quella prevista dallo articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Agli esami-colloquio previsti nel presente articolo sono ammessi, a parità di condizioni, anche gli impiegati appartenenti ai ruoli ad esaurimento istituiti con la legge 18 marzo 1968, n. 413, e destinati a prestare servizio da almeno cinque anni presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per l'accesso a carriere superiori a quella di appartenenza.

Gli esami-colloquio previsti dal presente articolo devono essere espletati entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Alla copertura dei posti residui disponibili, dopo la applicazione del precedente articolo 2, degli organici di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, si provvede con pubblici concorsi a carattere regionale, da bandire senza l'osservanza della procedura di cui all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e con la riduzione a metà dei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

I vincitori dei concorsi di cui al comma precedente devono permanere per almeno cinque anni nella sede di servizio ad essi assegnata all'atto della nomina.

E' fatto salvo quanto disposto dalla legge 21 febbraio 1977, n. 30, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851.

Art. 4.

Sono effettuati esclusivamente dagli impiegati del ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

1) gli esami per la patente di guida dei veicoli a motore delle categorie D, E ed F e per il rilascio dei certificati di abilitazione professionale;

2) gli esami di idoneità per insegnanti e istruttori di scuola guida;

3) le visite e prove di autobus e di complessi di veicoli con rimorchio di peso complessivo superiore a 35 quintali;

4) le operazioni tecniche previste ai numeri 4), 5), 6), 8) e 9) della tabella 2 allegata alla presente legge.

Le operazioni tecniche previste ai numeri 1), 3), 7), 10), 11) e 12) della tabella 2 allegata alla presente legge, non riservate alla competenza degli impiegati direttivi tecnici ai sensi del primo comma del presente articolo, sono effettuate anche da impiegati del ruolo della carriera di concetto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, muniti del titolo di studio di perito industriale o di geometra o del diploma di maturità scientifica, all'uopo abilitati dopo aver seguito con esito favorevole apposito corso di qualificazione.

Gli esami per le patenti di guida delle categorie A, B e C possono essere effettuati anche dagli impiegati di ruolo della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dagli impiegati del ruolo della carriera di concetto della stessa Direzione generale con titolo di studio diverso da quelli indicati nel secondo comma del presente articolo nonché dagli impiegati del ruolo della carriera esecutiva della suddetta Direzione generale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché abilitati a seguito di apposito corso di qualificazione.

Le operazioni di cui ai precedenti commi possono essere pure effettuate dagli impiegati dei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 413, in relazione alle rispettive qualifiche e dopo aver conseguito la prevista abilitazione a seguito di apposito corso di qualificazione.

Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le norme e le modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione previsti nel presente articolo.

L'articolo 5-*bis* sub articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, è abrogato.

Art. 5.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 413, e destinato a prestare servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entra a far parte, a tutti gli effetti, della Cassa di previdenza ed assistenza prevista dal secondo comma dell'articolo 6 sub articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, e si avvale degli interventi previdenziali e assistenziali previsti dall'articolo 5, lettera *a*), sub articolo unico della stessa legge.

Art. 6.

Le tabelle I, II, III, IV, V e VI allegate alla legge 16 febbraio 1967, n. 14, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, sono sostituite dalla tabella 2 allegata alla presente legge.

Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, può essere disposto il versamento, da parte degli utenti, di diritti aggiuntivi per le operazioni di cui ai punti 5) e 6) della tabella 2 allegata alla presente legge, quando queste richiedano l'utilizzazione di particolari attrezzature.

Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, la misura dei diritti fissata nella tabella 2 allegata alla presente legge può essere modificata, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita ed entro il limite del venti per cento.

Art. 7.

I diritti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge sono pagati dagli interessati anticipatamente, mediante versamento in conto corrente postale. I diritti medesimi affluiscono alle entrate dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo, secondo le norme e le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro.

Le imposte di bollo inerenti alle domande e ai documenti relativi alle operazioni elencate nella tabella 2 allegata alla presente legge sono pagate dagli interessati anticipatamente mediante versamento sul conto corrente postale vincolato intestato alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il successivo accreditamento mensile, tramite unico postagiro, a favore dell'ufficio del registro bollo di Roma.

Le disposizioni dei due precedenti commi sostituiscono quelle stabilite nel primo comma dell'articolo 3 sub articolo unico della legge 16 febbraio 1967, numero 14, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090.

In relazione a quanto stabilito per le operazioni relative ai recipienti per gas compressi dal secondo comma dell'articolo 3 sub articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 dicembre 1966, numero 1090, anche le operazioni indicate ai numeri 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 2 allegata alla presente legge possono essere effettuate, a richiesta degli utenti, presso la loro sede; in tal caso le spese per l'indennità di missione da corrispondere al personale operatore, con l'applicazione del trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sono a carico degli utenti stessi. La medesima facoltà è estesa anche alle operazioni di cui al n. 1) della tabella 2 allegata alla presente legge, su richiesta e con spese a carico delle scuole per conducenti o di loro associazioni, per sedute di esame da effettuare fuori del comune sede dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o comunque in località distanti non meno di dieci chilometri dall'ufficio.

Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono stabilite le modalità di attuazione della norma di cui al comma precedente.

Art. 8.

L'articolo 5 sub articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, è così modificato:

alla lettera *b*) le parole: « fino al 7 per cento » sono sostituite dalle altre: « fino al 10 per cento »;

alla lettera *c*) le parole: « fino al 3 per cento » sono sostituite dalle altre: « fino al 5 per cento ».

Art. 9.

Presso tutti gli uffici pubblici e privati nei quali vengono svolte pratiche relative alle operazioni previste nella tabella 2 allegata alla presente legge, debbono essere esposte in evidenza al pubblico le tariffe dovute all'amministrazione dello Stato per ciascuna operazione. Coloro i quali non dovessero ottemperare a tale disposizione sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 100.000.

Art. 10.

Alla determinazione annuale per l'anno 1978 del contingente di nuove autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi ed al relativo riparto per provincia provvede il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentito il comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, prescindendo dai criteri e dalla procedura stabiliti dal penultimo comma dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Le nuove autorizzazioni di cui al comma precedente sono rilasciate esclusivamente ad imprese che:

a) abbiano comunque esercitato l'autotrasporto di cose da data non posteriore al 31 ottobre 1977, con veicoli di portata utile superiore a 70 quintali o di peso complessivo superiore a 115 quintali, i quali, almeno alla data medesima risultino nella disponibilità delle imprese stesse, intesa nel senso precisato dall'articolo 9, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

b) abbiano conseguito l'iscrizione, anche in via provvisoria, all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, purché richiesta entro il termine stabilito ai sensi del successivo quarto comma.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo vengono rilasciate secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente al 31 ottobre 1977 e sono riferite ai singoli veicoli indicati alla lettera *a*) del comma precedente.

Con lo stesso decreto di cui al primo comma del presente articolo il Ministro dei trasporti stabilisce il termine entro cui devono essere presentate le domande di autorizzazione nonché quelle eventuali di iscrizione all'albo, fissa i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni e può disporre che le autorizzazioni da rilasciare a determinate categorie di richiedenti siano soggette a particolari limiti in ordine alla trasferibilità nel caso della cessione di azienda.

Il Ministro dei trasporti può altresì prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni, con particolari limiti anche di validità temporale, a favore delle imprese che, a seguito dell'applicazione dei criteri di priorità, non risultino comprese nel numero di quelle cui possono essere assegnate le nuove autorizzazioni ai sensi dei commi precedenti.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 26 e 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e per il periodo di sei mesi decorrenti dal 31 ottobre 1978, coloro che hanno presentato nel termine prescritto le domande di cui al precedente quarto comma si considerano come iscritti all'albo e titolari di autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi, senza alcuna condizione o limite, per il veicolo cui si riferisce la domanda di autorizzazione presentata.

Art. 11.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — COLOMBO — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

TABELLA 1

DOTAZIONI ORGANICHE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE.

1) RUOLO DEI DIRIGENTI (*)

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
C	*Dirigente generale* . .	1	Direttore generale . .	1
	a) *Dirigenti tecnici*			
C	Dirigenti generali .	3	Direttore centrale o consigliere ministeriale	3
D	Dirigenti superiori .	10	Vice direttore centrale	3
			Direttore centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma .	1
			Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto	6
E	Primi dirigenti . .	27	Direttore di divisione e ispettore capo	20
			Direttore di centro prove autoveicoli	7
	b) *Dirigenti amministrativi*			
C	Dirigenti generali .	3	Direttore centrale o consigliere ministeriale	3
D	Dirigenti superiori .	9	Vice direttore centrale	3
			Direttore servizio autonomo della navigazione interna	1
			Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto	5
E	Primi dirigenti . .	20	Direttore di divisione o ispettore capo	20

(*) Resta ferma la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974.

2) RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA

Parametro	Qualifica	N. posti
530, 487, 455, 426, 387	Ispettore superiore	71 (a)
307	Ispettore principale	214
257, 218	Ispettore	
	Totale . . .	285

(a) Dei quali va accantonato un numero di posti pari a quello degli impiegati che rivestono le qualifiche ad esaurimento previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3) RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA CARRIERA DIRETTIVA

Parametro	Qualifica	N. posti
530, 487, 455, 426, 387	Ispettore superiore	47 (a)
307	Ispettore principale	142
257, 190	Ispettore	
	Totale . . .	189

(a) Dei quali va accantonato un numero di posti pari a quello degli impiegati che rivestono le qualifiche ad esaurimento previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

4) RUOLO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Parametro	Qualifica	N. posti
370	Ispettore aggiunto capo	115
297, 255	Ispettore aggiunto principale	518
218, 178, 160	Ispettore aggiunto	518
	Totale . . .	1.151

5) RUOLO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Parametro	Qualifica	N. posti
245	Coadiutore superiore	204
213, 183	Coadiutore principale	919
163, 133, 120	Coadiutore o dattilografo	919 (a)
	Totale . . .	2.042

(a) Di cui almeno 450 con mansioni di dattilografo.

6) RUOLO DEL PERSONALE DI MECCANOGRAFIA DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Parametro	Qualifica	N. posti
245	Coadiutore meccanografo superiore	10
218, 188, 166, 143, 128	Coadiutore meccanografo	90
	Totale . . .	100

7) RUOLO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA

Parametro	Qualifica	N. posti
165, 143	Commesso capo	81
133, 115, 100	Commesso	189
	Totale . . .	270

8) RUOLO DEL PERSONALE OPERAIO

Parametro	Qualifica	N. posti
230	Capo draga; Capo operaio	70
190, 165	Operaio specializzato	130
173, 146, 129	Operaio qualificato	108
153, 133, 115	Operaio comune	100
	Totale . . .	408

TABELLA 2

TARIFFE PER LE OPERAZIONI IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE (1)

Tipo operazione	Tariffa
1) Esame per la patente o per il CAP (articoli 80, 85, 86 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393). Esame di idoneità per insegnanti o istruttori scuola guida (articolo 84).	5.000
2) Sostituzione patente guida militare o estera (articoli 94 e 98), rilascio CAP senza esame, conferma validità patente guida qualora sia richiesta una valutazione tecnica da parte della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Duplicati, certificazione, eccetera, inerenti ai veicoli o ai conducenti.	2.000
3) Visite e prove (compreso il rilascio del documento di circolazione e del foglio di via quando necessario, articoli 54, 55, 56, 62, 72, 74 e 76; articolo 351 n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420).	2.500
4) Visite e prove speciali di ciclomotori e altri veicoli costruiti in unico esemplare, di veicoli eccezionali o che abbiano altre caratteristiche costruttive eccezionali, di veicoli cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose e di materiali radioattivi compreso il rilascio della documentazione eccezionale e del foglio di via quando necessario (articoli 10, 54, 55, 58, 62, 72, 76 e correlativi articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420).	10.000

Tipo operazione	Tariffa
5) Omologazioni autoveicoli, trattrici agricole, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi ed altre macchine agricole; approvazione autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato, nuove omologazioni a seguito modifica delle caratteristiche essenziali di veicoli già omologati (articoli 53 e 72 e correlativi articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420).	50.000
6) Omologazioni parziali, approvazione ed omologazione dispositivi (articoli 53, 72, 78 e correlativi articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420).	20.000
7) Esami per il conseguimento della patente di guida ad uso privato per motoscafi ed imbarcazioni a motore (articoli 16 e 22 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813); esami per il conseguimento dei titoli professionali della navigazione interna e corrispondenti qualifiche di autorizzato (articolo 134 del codice della navigazione; articoli da 49 a 58 e 61 del regolamento di navigazione interna e decreto ministeriale 16 febbraio 1971).	5.000
8) Accertamento idoneità tecnica di imprese costruttrici di navi e galleggianti (articolo 232 del codice della navigazione e articolo 144 del regolamento di navigazione interna).	5.000
9) Controllo tecnico delle navi e dei galleggianti in costruzione (articolo 235 del codice di navigazione e articolo 147 del regolamento di navigazione interna).	5.000
10) Visite e prove di motoscafi e imbarcazioni a motore (articoli 3 e 12 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813) di navi e galleggianti (articoli 165 e 166 del codice della navigazione e articoli 72, 75, 76 e 77 del regolamento di navigazione interna).	10.000
11) Stazzatura di navi e galleggianti (articolo 136 del codice della navigazione); stazzatura di motoscafi e di imbarcazioni a motore.	5.000
12) Verifica di motori (articoli 3, 4, 5 e 12 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813).	5.000
13) Rilascio o rinnovo di documenti necessari per la navigazione (articolo 149 e da 152 a 154 del codice della navigazione e articoli 70 e 74 del regolamento per la navigazione interna; articolo 11 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813); rilascio di estratto matricolare o copia di documento; rilascio di duplicati.	2.000
14) Trascrizioni nei registri delle navi e dei galleggianti in costruzione di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per le quali occorre la trascrizione (articolo 242 del codice della navigazione); trascrizioni nei registri di atti relativi alla proprietà di navi, galleggianti, motoscafi e imbarcazioni a motore, e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione (articolo 250 del codice della navigazione); iscrizioni e cancellazioni di ipoteche.	2.000

(1) Le tariffe indicate nella presente tabella sono comprensive delle spese per i moduli di domanda e stampati nonché di ogni altra spesa e prestazione relativa all'operazione richiesta.

Il Ministro dei trasporti
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1978, n. 626.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Università di Chieti e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università libera di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 107, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti nuovi articoli relativi alla istituzione delle seguenti scuole di specializzazione di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

Art. 108. — La scuola di specializzazione in chirurgia toracica ha sede presso l'istituto di patologia speciale chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia della libera Università « G. D'Annunzio » di Chieti, e conferisce il diploma di specialista in chirurgia toracica.

Art. 109. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materie affini.

Art. 110. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente.

Art. 111. — La durata del corso di studi è di cinque anni, non è suscettibile di abbreviazione e prevede l'insegnamento di tutte le branche della chirurgia tora-

cica, chirurgia polmonare, chirurgia cardiaca, chirurgia esofagea, chirurgia del mediastino e della parete toracica.

Art. 112. — Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 113. — L'ammissione al corso avviene per concorso per titoli ed esami.

Art. 114. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

embriologia, anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi endotoracici;
anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici;
anatomia patologica delle malattie del torace (biennale) I;
anestesia in chirurgia toracica.

2° *Anno*:

fisiopatologia dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio;
semeiotica dell'apparato respiratorio, dell'esofago e del mediastino;
semeiotica dell'apparato circolatorio;
anatomia patologica delle malattie del torace (biennale) II.

3° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica delle affezioni dello apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale) I;
patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici;
patologia e clinica chirurgica delle affezioni dello esofago e del diaframma;
elementi di terapia medica delle cardio-angiopatie;
elementi di fisioterapia respiratoria;
diagnostica radiologica nelle malattie chirurgiche del torace.

4° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica delle affezioni dello apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale) II;
tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (biennale) I;
tecnica operatoria delle affezioni del cuore, pericardio e grossi vasi endotoracici;
principi e tecniche della circolazione extracorporea.

5° *Anno*:

terapia intensiva e rianimazione in chirurgia toracica;
tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (biennale) II;
terapia chirurgica della TBC pleuropolmonare.

Art. 115. — Il corso di compone di lezioni, di esercitazioni pratiche, di periodi di internato, di conferenze riguardanti argomenti specialistici, di turni in corsia e in sala operatoria.

La frequenza ai corsi, agli internati, in corsia ed in sala operatoria, alle esercitazioni è obbligatoria. In caso contrario i candidati non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.

Art. 116. — Alla fine di ciascun anno di corso gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie d'insegnamento il cui superamento è condizione necessaria ed indispensabile per ottenere la iscrizione all'anno successivo e per quelli che sono stati iscritti al quinto anno, per l'ammissione all'esame di diploma. Durante il corso gli specializzandi frequenteranno la sala operatoria in maniera assidua, dovranno assistere a numerosi interventi di chirurgia toracica ed essere in grado di eseguirne essi stessi.

Art. 117. — Per tutti gli specializzandi che hanno superato gli esami dei cinque anni, alla fine del quinto anno di corso ha luogo l'esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia toracica concordata con la direzione della scuola.

Art. 118 - *Tasse, soprattasse e contributi.* — Gli importi delle tasse sono così ripartiti:

tassa di immatricolazione L. 5.000;
tassa annuale di iscrizione L. 18.000;
soprattassa annuale per esami di profitto L. 7.000;
contributi generali L. 1.950;
contributi di riscaldamento L. 7.000;
contributi di laboratorio per esercitazioni L. 140.000;
libretto di riconoscimento L. 1.300;
indennità di schedatura L. 500.

Scuola di specializzazione in ematologia generale

Art. 119. — La scuola di specializzazione in ematologia generale ha sede presso la cattedra di ematologia della facoltà medica dell'Università di Chieti e conferisce il diploma di specialista in ematologia generale.

Art. 120. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materie affini.

Art. 121. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 122. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 123. — Il numero massimo degli allievi è di sei per ciascun anno di corso e complessivamente di diciotto iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 124. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 125. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

genetica ematologica;
fisiopatologia della coagulazione dell'emostasi;
fisiopatologia ematologica I;
fisiopatologia del plasma;
biochimica ematologica;

tecniche di laboratorio inerenti l'ematologia I;
morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue I.

2° *Anno*:

morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue II;
fisiopatologia ematologica II;
immunoematologia;
tecniche di laboratorio inerenti l'ematologia II;
patologia speciale ematologica I;
clinica delle emopatie I;
anatomia ed istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia.

3° *Anno*:

tecniche di laboratorio inerenti l'ematologia III;
nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicata all'ematologia;
patologia speciale ematologica II;
clinica delle emopatie II;
radiodiagnostica e radioterapia ematologica;
terapia sistematica ematologica;
terapia trasfusionale.

Art. 126. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 127. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie biennali e triennali l'esame sarà sostenuto alla fine del biennio e del triennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ematologia generale gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 128. — Tasse, soprattasse e contributi:

tassa annuale di iscrizione L. 18.000;
tassa di immatricolazione L. 5.000;
soprattassa annuale per esami di profitto L. 7.000;
contributi generali L. 1.950;
contributi di riscaldamento L. 7.000;
contributi di laboratorio per esercitazioni L. 140.000;
libretto di riconoscimento L. 1.300;
indennità di schedatura L. 500.

Scuola di specializzazione in medicina del nuoto e delle attività subacquee

Art. 129. — La scuola di specializzazione in medicina del nuoto e delle attività subacquee ha sede presso l'istituto di fisiologia umana della facoltà di medicina e chirurgia della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti e conferisce il diploma di specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee.

Art. 130. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 131. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 132. — La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 133. — Il numero massimo degli iscritti è di dieci posti per ciascun anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 134. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 135. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia dell'apparato locomotore e nervoso;
fisiologia dell'apparato locomotore e nervoso;
otorinolaringoiatria;
biofisica e biochimica del lavoro muscolare;
cardiologia;
pneumologia;
pediatria infantile;
valutazione funzionale e tecnica del nuotatore;
idrodinamica e termodinamica;
tecnica del nuoto.

2° *Anno*:

rianimazione (biennale) I;
anatomia dell'apparato circolatorio e respiratorio;
fisiologia dell'apparato circolatorio e respiratorio;
oculistica;
farmacologia applicata;
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
traumatologia;
medicina subacquea;
tecnologia subacquea;
apnea.

3° *Anno*:

rianimazione (biennale) II;
fisiopatologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio;
psicologia;
igiene e medicina preventiva;
fisioterapia e rieducazione funzionale;
istituzioni di scienze della nutrizione e dietetica applicata all'attività sportiva;
antiinfortunistica del subacqueo;
tecniche di salvataggio e di decompressione;
allenamento e validità fisica del nuotatore;
lavoro subacqueo.

Art. 136. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 137. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie biennali l'esame sarà sostenuto alla fine del biennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 138. — Tasse, soprattasse e contributi:

tassa di immatricolazione L. 5.000;
tassa annuale di iscrizione L. 18.000;
soprattassa annuale per esami di profitto L. 7.000;
contributi generali L. 1.950;
contributi di riscaldamento L. 7.000;
contributi di laboratorio per esercitazioni L. 140.000;
libretto di riconoscimento L. 1.300;
indennità di schedatura L. 500.

Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Art. 139. — La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva ha sede presso l'istituto di patologia medica dell'Università di Chieti, facoltà di medicina, e conferisce il diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Art. 140. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materie affini.

Art. 141. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 142. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 143. — Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 144. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 145. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia clinica;
farmacologia clinica;
chimica clinica, coprologia, parassitologia;
genetica;
biostatistica ed epidemiologia.

2° *Anno*:

clinica medica generale (triennale) I;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale) I;
anatomia ed istologia patologica (biennale) I;
fisiopatologia e semeiotica digestiva (biennale) I;
radiologia e medicina nucleare (biennale) I;
scienza dell'alimentazione e dietetica.

3° *Anno*:

clinica medica generale (triennale) II;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale) II;
anatomia ed istologia patologica (biennale) II;
fisiopatologia e semeiotica digestiva (biennale) II;
radiologia e medicina nucleare (biennale) II;
endoscopia digestiva (biennale) I.

4° *Anno*:

clinica medica generale (triennale) III;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale) III;
endoscopia digestiva (biennale) II;
terapia intensiva;
gastroenterologia pediatrica;
elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas.

Art. 146. — E' obbligatorio il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere nell'istituto clinico sede della scuola o in reparti ospedalieri di gastroenterologia, conforme alla scelta approvata dal consiglio della scuola.

La scuola può aggiungere a queste materie fondamentali obbligatorie materie complementari con corsi semestrali in un numero non superiore a sei per la totalità del corso.

Per le materie biennali e triennali sarà dato l'esame alla fine del biennio o del triennio.

Art. 147. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 148. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie biennali e triennali, invece, sarà dato l'esame alla fine del biennio o del triennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 149. — Gli importi delle tasse, soprattasse e contributi sono così stabiliti:

tassa di immatricolazione L. 5.000;
tassa annuale di iscrizione L. 18.000;
soprattassa annuale per esami di profitto L. 7.000;
contributi generali L. 1.950;
contributi di riscaldamento L. 7.000;
contributi di laboratorio per esercitazioni L. 140.000;
libretto di riconoscimento L. 1.300;
indennità di schedatura L. 500.

Scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia

Art. 150. — La scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia ha sede presso la clinica geriatrica dell'Università di Chieti, facoltà di medicina e chirurgia, e conferisce il diploma di specialista in geriatria e gerontologia.

Art. 151. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materie affini.

Art. 152. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente.

Art. 153. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 154. — Il numero massimo degli allievi è di dieci per ogni anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 155. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 156. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

farmacologia;
princìpi e tecniche della riabilitazione nella patologia dell'apparato locomotore;
anatomia e istologia patologica (biennale) I;
biologia della senescenza (biennale) I;
fisiopatologia (biennale) I;
geriatria sociale (biennale) I;
semeiotica (biennale) I;
princìpi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale) I.

2° *Anno*:

princìpi e tecniche della riabilitazione cardiovascolare e respiratoria;
anatomia ed istologia patologica (biennale) II;
biologia della senescenza (biennale) II;
fisiopatologia (biennale) II;
geriatria sociale (biennale) II;
semeiotica (biennale) II;
radiologia e radioterapia (biennale) I;
princìpi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale) II.

3° *Anno*:

neurologia;
princìpi e tecniche della riabilitazione neurologica;
psicologia;
radiologia e radioterapia (biennale) II;
princìpi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale) III;
clinica geriatrica (biennale) I;
terapia medica (biennale) I;
pratica geriatrica extraospedaliera (biennale) I.

4° *Anno*:

chirurgia geriatrica;
formazione degli operatori geriatrici;
princìpi e tecniche della riabilitazione nel campo delle funzioni cerebrali superiori;
princìpi e tecniche di riattivazione, terapia occupazionale, geragogia;
psicogeriatria;
clinica geriatrica (biennale) II;
terapia medica (biennale) II;
pratica geriatrica extraospedaliera (biennale) II.

Art. 157. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 158. — Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in geriatria e gerontologia dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 159. — Gli importi delle tasse, soprattasse e contributi sono così stabiliti:

tassa di immatricolazione L. 5.000;
tassa annuale di iscrizione L. 18.000;
soprattassa annuale per esami di profitto L. 7.000;
contributi generali L. 1.950;
contributi di riscaldamento L. 7.000;
contributi di laboratorio per esercitazioni L. 140.000;
libretto di riconoscimento L. 1.300;
indennità di schedatura L. 500.

Scuola di specializzazione in ortopedia

Art. 160. — La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso la clinica ortopedica dell'Università di Chieti, facoltà di medicina e chirurgia, e conferisce il diploma di specialista in ortopedia. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico.

Art. 161. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 162. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 163. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 164. — Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 165. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 166. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Insegnamento pratico:
chirurgia generale;
pronto soccorso generale;
fisioterapia.

Insegnamento teorico:
anatomia dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato locomotore;
semeiotica ortopedica;
nozioni di chirurgia generale;
bioingegneria dell'apparato locomotore I.

2° *Anno*:

Insegnamento pratico:
chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessati per l'apparato locomotore);
reparti di pronto soccorso traumatologico;
reparti di ortopedia e traumatologia.

Insegnamento teorico:
anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore I;
patologia dell'apparato locomotore I;
clinica ortopedica I;
traumatologia dell'apparato locomotore I;
radiologia I;
nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
bioingegneria dell'apparato locomotore II.

3° *Anno*:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi).

Insegnamento teorico:

anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore II;
patologia dell'apparato locomotore II;
clinica ortopedica II;
traumatologia dell'apparato locomotore II;
radiologia II;
tecnica operatoria I;
apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessanti;
elementi di reumatologia.

4° *Anno*:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori).

Insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore III;
clinica ortopedica III;
traumatologia dell'apparato locomotore III;
tecnica operatoria II;
fisiokinesiterapia I;
neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
nozioni di medicina legale.

5° *Anno*:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);
officine ortopediche.

Insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore IV;
clinica ortopedica IV;
traumatologia dell'apparato locomotore IV;
tecnica operatoria III;
fisioterapia II.

Art. 167. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 168. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli esami successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 169. — Tasse, soprattasse e contributi:

tassa annuale di iscrizione L. 18.000;
tassa di immatricolazione L. 5.000;
soprattassa annuale per esami di profitto L. 7.000;
contributi generali L. 1.950;
contributi di riscaldamento L. 7.000;
contributi di laboratorio per esercitazioni L. 140.000;
libretto di riconoscimento L. 1.300;
indennità di schedatura L. 500.

Scuola di specializzazione in reumatologia

Art. 170. — La scuola di specializzazione in reumatologia ha sede presso la cattedra di reumatologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Chieti e conferisce il diploma di specialista in reumatologia.

Art. 171. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo e fuori ruolo di materia affine.

Art. 172. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 173. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 174. — Il numero massimo degli allievi è di cinque per ogni anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 175. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 176. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato locomotore;
fisiologia e fisiopatologia dell'apparato locomotore;
biochimica di interesse reumatologico;
microbiologia in relazione alle malattie reumatiche;
immunologia reumatologica;
semeiotica fisica e strumentale in reumatologia (biennale) I.

2° *Anno*:

semeiotica fisica e strumentale in reumatologia (biennale) II;
esami di laboratorio in reumatologia;
diagnostica radiologica delle reumo-artropatie;
farmacologia reumatologica;
anatomia ed istologia patologica delle malattie reumatiche;
clinica e terapia delle malattie reumatiche (triennale) I.

3° *Anno*:

clinica e terapia ortopedica (biennale) I;
fisiochinesi-terapia reumatologica;
idro-climatologia di interesse reumatologico;
reumo-artropatie professionali;
clinica e terapia delle malattie reumatiche (triennale) II.

4° *Anno*:

epidemiologia ed aspetti sociali dei reumatismi;
riabilitazione del malato reumatico;
clinica e terapia ortopedica (biennale) II;
clinica e terapia delle malattie reumatiche (triennale) III.

Art. 177. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto nono potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 178. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie biennali e triennali l'esame sarà sostenuto alla fine del biennio o del triennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in reumatologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 172. — Tasse, soprattasse e contributi:

tassa di immatricolazione L. 5.000;

tassa annuale di iscrizione L. 18.000;

tassa annuale per esami di profitto L. 7.000;

contributi generali L. 1.950;

contributi di riscaldamento L. 7.000;

contributi di laboratorio per esercitazioni L. 140.000;

libretto di riconoscimento L. 1.300;

indennità di schedatura L. 500.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1978
Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 195

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1978, n. **627.**

Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

Visto l'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dello interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

I beni viaggianti debbono essere accompagnati, durante il trasporto, da bolla di accompagnamento o da fattura, o da altro documento di cui al primo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, emesso dal mittente prima dell'inizio del trasporto.

Il documento deve essere datato e numerato progressivamente e deve contenere in ogni caso le seguenti indicazioni:

a) dati di identificazione del mittente, ai sensi dello art. 21, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e numero di codice fiscale dello stesso;

b) natura, qualità e quantità dei beni trasportati;

c) dati di identificazione del destinatario e luogo di destinazione;

d) dati di identificazione di chi effettua il trasporto, nonchè specificazione del luogo, della data e dell'ora di ritiro;

e) aspetto esteriore dei beni trasportati e numero dei relativi colli.

Il documento deve essere emesso in tre esemplari, firmati per ricevuta del vettore o da un suo incaricato all'atto del ritiro dei beni. Uno degli esemplari è conservato dal mittente, gli altri due sono ritirati dal vettore che, previa sottoscrizione del destinatario, ne conserva uno e consegna l'altro al destinatario medesimo contemporaneamente ai beni trasportati. La sottoscrizione del vettore spiega effetto come attestazione delle indicazioni previste alla lettera *e*) del precedente comma.

Se il trasporto è eseguito, a norma dell'art. 1700 del codice civile, da più vettori, ciascuno di essi o un suo incaricato deve apporre sugli esemplari del documento che accompagna i beni, all'atto del ritiro, la firma per ricevuta e la data del ritiro. La disposizione non si applica se il trasporto è effettuato da un solo vettore, che si avvalga eventualmente di altre imprese per eseguire, in tutto o in parte, il trasporto.

Ogni variazione relativa al luogo di destinazione, avvenuta durante il trasporto, deve essere immediatamente annotata, a cura di chi lo esegue, sugli esemplari del documento che accompagna i beni e, a cura del mittente, su quello in suo possesso, se il trasporto è effettuato per suo conto.

La variazione del destinatario deve risultare da atto scritto o da comunicazione telegrafica e deve essere annotata sugli esemplari del documento di cui all'art. 1 in possesso del vettore; se la variazione è ordinata dal mittente, deve essere immediatamente annotata sul-

l'esemplare del documento di cui all'art. 1 in suo possesso; se è ordinata dal destinatario, questi deve conservare copia dell'ordine ai sensi dell'art. 5, terzo comma. Nell'ipotesi prevista nel presente comma, se il documento di cui all'art. 1 è costituito dalla fattura questa assume soltanto valore di bolla di accompagnamento.

Quando il trasporto riguarda beni non ceduti, la bolla di accompagnamento deve specificarne la causale.

Se, per qualsiasi motivo, i beni non sono consegnati al destinatario, colui che effettua la restituzione al mittente deve annotare sugli esemplari del documento la causale del nuovo trasporto, prima dell'inizio del medesimo.

Nel caso di trasporto in conto proprio, la firma per ricevuta prevista dal terzo comma è apposta dal conducente del veicolo, prima dell'inizio del trasporto.

Nel caso di beni alla rinfusa provenienti dal luogo di produzione agricola, da cave e miniere, nonchè di materiali inerti o di materiali sfusi destinati ad essere utilizzati nell'attività imprenditoriale, il documento di accompagnamento potrà riportare una indicazione approssimativa della quantità trasportata.

E' ammessa l'adozione di distinte serie di numerazione dei documenti, in relazione alle modalità di organizzazione della impresa.

Per i beni ceduti dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero dai medesimi conferiti a cooperative e relativi consorzi, non si applicano le disposizioni del presente decreto, se il trasporto è eseguito dai soggetti medesimi o per loro conto. Tuttavia, i cessionari, le cooperative e i consorzi sono tenuti all'osservanza delle predette disposizioni, se il trasporto è eseguito da loro o da altri per loro conto.

Ai fini del presente decreto, per mittente si intende colui che ha il possesso dei beni prima dell'inizio del trasporto o della consegna dei beni stessi a chi effettua il trasporto.

Art. 2.

Per i beni in entrata nel territorio doganale, il documento previsto dall'art. 1 è sostituito dalla bolletta di importazione definitiva, ovvero da altro documento doganale che scorta i beni stessi, ovvero da un esemplare della relativa fattura sottoscritto dal dichiarante e vistato dalla dogana di primo ingresso nel territorio dello Stato.

I beni destinati all'esportazione debbono essere accompagnati dalla bolletta di esportazione ovvero da un esemplare della fattura o, in mancanza di questa, dalla bolla di accompagnamento di cui all'art. 1; in quest'ultimo caso, un esemplare del documento, sottoscritto dal dichiarante e vistato dalla dogana di uscita dal territorio doganale, è restituito all'emittente a cura del vettore.

Art. 3.

Nella ipotesi di tentata vendita, il documento di cui all'art. 1, in due esemplari, deve indicare gli estremi della targa dell'automezzo col quale si effettua il trasporto e, in luogo del destinatario, la causale « tentata vendita ».

All'atto di ogni consegna, chi effettua il trasporto deve emettere, in due esemplari, rilasciandone uno al destinatario, il documento di cui all'art. 1, individuato con gli estremi della targa dell'automezzo; entrambi gli esemplari debbono essere sottoscritti da chi effettua il trasporto o dal destinatario. Dallo stesso documento debbono risultare anche qualità e quantità dei beni eventualmente ritirati in restituzione o sostituzione.

Il documento di cui al precedente comma si ha per non emesso se non reca gli estremi della targa dell'automezzo.

Al termine delle operazioni, sull'esemplare del documento di cui al primo comma che accompagna i beni debbono essere annotate la natura, qualità e quantità dei beni complessivamente invenduti e, distintamente, di quelli eventualmente ritirati in restituzione o sostituzione. I due esemplari dello stesso documento debbono essere conservati congiuntamente a cura del mittente.

L'annotazione di cui al comma precedente può essere sostituita con la conservazione del documento di cui al primo comma corredato da quelli di cui al secondo comma ordinati cronologicamente per automezzo.

Il documento emesso con le modalità di cui al primo comma del presente articolo per il trasporto di beni in conto campionario, in luogo del destinatario, deve indicare la causale « beni in conto campionario, non destinati alla vendita »; un esemplare è conservato presso il domicilio fiscale di chi ha emesso il documento. In assenza di variazioni rispetto ai dati in esso indicati, la validità del documento è limitata a un anno dalla data della sua emissione.

Art. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano:

1) ai trasporti di beni ceduti dai commercianti al minuto e dai soggetti assimilati indicati nell'art. 22, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, semprechè tali beni non siano destinati agli imprenditori obbligati a richiedere la fattura ai sensi del terzo comma dello stesso art. 22;

2) ai trasporti di beni, a fini di vendita al minuto, effettuati dai soggetti autorizzati alla vendita in forma ambulante, limitatamente ai beni che formano oggetto del proprio commercio;

3) ai trasporti, effettuati in proprio da privati non imprenditori o da altri per loro conto, di beni non eccedenti il fabbisogno familiare;

4) ai trasporti, effettuati da produttori agricoli, di beni di loro produzione, o di prodotti ittici effettuati da pescatori, nell'esercizio dell'impresa, o da altri per loro conto, nonchè ai trasporti effettuati dai soggetti che esercitano esclusivamente il commercio al minuto per i movimenti di beni, nell'ambito della stessa impresa, fra i luoghi dichiarati ai sensi dell'art. 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, se questi sono situati nell'ambito dello stesso comune o di comune limitrofo;

5) ai trasporti di beni effettuati sotto vincolo doganale o negli spazi doganali, ovvero sotto controllo degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, o

comunque di beni accompagnati da documenti prescritti da disposizioni di legge o di regolamento, purchè contenenti gli elementi previsti nel secondo comma dell'art. 1 o integrati con essi, nonchè ai trasporti dei beni di cui al decreto ministeriale 27 agosto 1976 e di quelli muniti di contrassegno di Stato;

6) ai trasporti relativi a pane, latte sfuso, acqua, giornali quotidiani e periodici, campioni gratuiti, generi di monopolio, sale, ed a quelli relativi alla raccolta di pelli grezze fresche ed altri sottoprodotti della macellazione, nonchè ai trasporti di « pacchetti, stampe sottofascia e campioni » spediti a mezzo posta;

7) ai trasporti di terra, calcari, argille, marne, sabbia, ghiaia, pietrame in genere, rifiuti liquidi e solidi anche industriali, concimi organici, materiali di risulta dei lavori edilizi, vuoti e imballaggi usati;

8) ai trasporti di beni e attrezzature utilizzati come strumentali per l'esercizio della attività propria di prestazione di servizi, compresi i beni forniti agli utenti per la somministrazione di acqua, gas ed energia elettrica e l'utilizzazione del servizio telefonico, nonchè ai trasporti di beni effettuati nell'esercizio dell'attività propria delle imprese di lavanderia e stireria.

Per i trasporti esonerati dall'obbligo del documento ai sensi del precedente comma, numeri 1), 4) e 8) e del penultimo comma dell'art. 1, se il trasporto è eseguito a mezzo vettore, il mittente rilascia a quello apposita dichiarazione sottoscritta, da cui risulti il titolo dell'esenzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche degli stampati per la compilazione dei documenti di cui agli articoli 1 e 3, anche in relazione all'impiego di macchine elettrocontabili, nonchè le modalità e i termini per la loro utilizzazione, conservazione, registrazione, progressiva numerazione e bollatura.

Il Ministro delle finanze può altresì prescrivere con effetto da data non anteriore al 1° gennaio 1980, che i documenti di cui al primo comma siano redatti su stampati forniti dall'amministrazione finanziaria o da soggetti all'uopo autorizzati, stabilendo le modalità della fornitura e i relativi controlli.

L'esemplare del documento di spettanza del vettore dovrà essere conservato dal medesimo per un periodo di tempo non inferiore a due anni dalla data della sua emissione; gli esemplari del documento di spettanza del mittente e del destinatario debbono essere conservati ai sensi dell'art. 39, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Le violazioni degli obblighi relativi alla conservazione dei documenti indicati nel presente articolo sono punite ai sensi dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Gli atti, i documenti e i registri previsti dal presente decreto o posti in essere in applicazione di esso sono esenti dall'imposta di bollo e dalle tasse di concessione governativa.

Art. 6.

Fermi restando i poteri attribuiti all'amministrazione finanziaria e alla guardia di finanza dall'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il controllo dell'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto può essere esercitato, durante il trasporto dei beni, anche dagli organi ai quali compete la contestazione delle violazioni alle norme del codice sulla circolazione stradale. In tal caso, il controllo è limitato all'accertamento del possesso del documento di trasporto prescritto, ovvero può essere esteso al riscontro sommario ed esterno dei colli e dei beni. Le modalità del controllo non possono comunque essere tali da portare a deperimento le merci trasportate.

L'esito del controllo è indicato in apposito processo verbale di constatazione, redatto su modello conforme a quello tipo, approvato con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 1978. Copia del processo verbale deve essere consegnata al soggetto controllato.

Ove siano constatate violazioni agli obblighi del presente decreto, copia del processo verbale di cui al precedente comma deve essere, altresì, consegnata o notificata agli altri eventuali soggetti ai quali siano imputabili le violazioni stesse; il verbale, al quale è allegato l'esemplare del documento di trasporto destinato al vettore, deve essere trasmesso all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente a norma dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il quale provvede, ai sensi dello stesso decreto, all'applicazione delle pene pecuniarie previste dal successivo art. 7.

Art. 7.

Il mittente è responsabile della mancata o inesatta compilazione dei documenti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4, ultimo comma; se non compila detti documenti, o indica su di essi beni diversi da quelli trasportati o consegnati, o li indica in quantità diversa, ovvero li compila in modo da non consentire comunque la identificazione delle parti, è soggetto alla pena pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 3.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque fa uso di tali documenti al fine di eludere le prescrizioni del presente decreto.

Se nei documenti indicati nel comma precedente risultano mancanti o inesatte alcune delle altre indicazioni previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, ultimo comma, del presente decreto, si applica al soggetto tenuto ad annotare tali indicazioni la pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.500.000. La stessa pena si applica al vettore che non sottoscrive per ricevuta gli esemplari del documento di cui all'art. 1, o li sottoscrive pur se in esso siano riportate indicazioni incomplete o inesatte, limitatamente a quanto previsto dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 1.

Il conducente del veicolo che, durante l'esecuzione del trasporto, non è in grado di esibire gli esemplari dei documenti che debbono accompagnare il trasporto è soggetto alla pena pecuniaria da L. 100.000 a L. 300 mila. La stessa pena si applica se il documento di trasporto non risulta sottoscritto ai sensi del terzo e del nono comma del precedente art. 1.

Ogni violazione diversa da quelle previste nei primi due commi del presente articolo è punita con la pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.500.000.

Per le violazioni previste nei commi precedenti non operano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Per le violazioni punite con una pena pecuniaria è consentito al trasgressore di pagare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma rispettivamente pari ad un sesto e ad un terzo del massimo, mediante versamento entro i quindici giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivi alla consegna o alla notifica del verbale di constatazione. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.

Chiunque forma in tutto o in parte, o altera, stampati, documenti o registri previsti dal presente decreto o dal decreto ministeriale di cui al precedente art. 5, e ne fa uso, o consente che altri ne faccia uso, al fine di eludere le disposizioni del presente decreto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi, senza essere concorso nella falsificazione, fa uso, agli stessi fini, dei documenti di cui al presente comma.

Art. 8.

I soggetti previsti dalle lettere *a*) e *c*), dell'art. 1, che commettano, nel corso di un triennio, tre violazioni previste nel precedente articolo, sono sottoposti ad accertamento, ai sensi e con le forme di cui al titolo quarto del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Essi sono altresì sottoposti, secondo le prescrizioni e i criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1976, n. 160, al controllo globale per tutti i tributi.

Chi effettua il trasporto, se nel corso di un triennio commette tre violazioni previste nel precedente articolo, è soggetto al ritiro della carta di circolazione degli automezzi rispetto ai quali sono state contestate le singole trasgressioni per un periodo non inferiore ad un mese né superiore a cinque mesi. Il provvedimento è adottato dal competente ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su proposta dell'ufficio della imposta sul valore aggiunto.

Fuori dei casi previsti nel comma precedente, il conducente che nel corso di un triennio è punito per tre violazioni previste nell'art. 7 è soggetto alla sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a quindici giorni né superiore a tre mesi. Il provvedimento è adottato dal prefetto, su proposta dell'ufficio della imposta sul valore aggiunto. Per la opposizione al provvedimento si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

Agli effetti dei precedenti commi si tiene conto anche delle violazioni per le quali è intervenuto il procedimento di cui al penultimo comma dell'art. 7.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI — ROGNONI — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1978
Atti di Governo, registro n. 19, *foglio n.* 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978, n. 628.

Trasformazione del collegio di Maria « Madonna della purità », in Misterbianco.

N. 628. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il collegio di Maria « Madonna della purità », in Misterbianco (Catania) viene escluso dalla tabella n. 3 annessa al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312 e viene trasformato in ente « Madonna della purità » e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1978
Registro n. 109 *Istruzione, foglio n.* 225

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Cepagatti.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cepagatti (Pescara), al quale la legge assegna venti membri, non è riuscito a provvedere all'essenziale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1978.

Scaduto infruttuosamente il termine del 31 marzo 1978, entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato a norma dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 43, la sezione di Pescara del comitato regionale di controllo, dopo vari solleciti, convocava, tramite un commissario *ad acta*, il consiglio comunale di Cepagatti ai fini dell'approvazione dell'importante documento contabile, assegnando nel contempo un termine di trenta giorni per provvedervi, a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Riunitosi in data 9 agosto 1978, il consiglio comunale non riusciva però ad approvare il bilancio, in quanto i venti consiglieri votavano 10 a favore e 10 contro.

Essendo successivamente scaduto il termine assegnato, la citata sezione di controllo, con atto n. 16211 del 17 agosto 1978, nominava un commissario *ad acta* che, con deliberazione in data 29 agosto 1978, provvedeva ad approvare il bilancio di previsione 1978, in sostituzione del consiglio comunale inadempiente.

Il prefetto di Pescara, allora, ritenuto essersi verificata nella fattispecie l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, di cui ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1978, anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964 del 1969 prorogati in base alla citata legge n. 43 del 27 febbraio 1978, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cepagatti ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Luciano Mauriello.

Roma, addì 29 settembre 1978

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Cepagatti (Pescara) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1978, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cepagatti (Pescara) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luciano Mauriello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1978

PERTINI

ROGNONI

(8123)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1978.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con il quale è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 1 del proprio decreto in data 26 maggio 1978, con il quale le elezioni sono state indette per il 28 ottobre 1978;

Visto il telex n. 1193 del 14 settembre 1978, con il quale l'ufficio organizzazione della pubblica amministrazione ha chiesto a tutte le amministrazioni di rinviare le elezioni al 10 dicembre 1978, per esigenze organizzative ed in vista di modificazioni al regolamento elettorale in corso di approvazione;

Decreta:

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia sono indette per il giorno 10 dicembre 1978 ed avranno svolgimento dalle ore 8 alle ore 20.

Roma, addì 2 ottobre 1978

Il Ministro: BONIFACIO

(8201)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1978.

Determinazione del reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1978 ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visti i decreti ministeriali in data 14 aprile e 25 maggio 1977 elencati nell'unito allegato che fissano per l'anno 1977 i salari medi provinciali da valere, ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali, per la categoria dei salariati fissi;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale più rappresentative;

Ritenuta la necessità di determinare, ai fini delle prestazioni e dei contributi di cui all'art. 32, lettera *a*), della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei coloni e mezzadri in misura pari alla retribuzione media stabilita ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Decreta:

Il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1978 è parificato al salario medio relativo all'anno 1977 determinato per la categoria dei salariati fissi per ogni provincia con i decreti ministeriali 14 aprile e 25 maggio 1977 indicati nel preambolo.

Nei casi in cui in tali decreti siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie dei salariati fissi il reddito medio da considerare ai fini del presente decreto è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

DECRETI DI DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI MEDIE GIORNALIERE PROVINCIALI DEI SALARIATI FISSI PER L'ANNO 1977 E DATE DI PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA.

Data del decreto ministeriale	Province interessate	Data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*
14 aprile 1977	Trapani	13 maggio 1977
Id.	Caserta	Id.
Id.	Grosseto	Id.
Id.	Pistoia	Id.
Id.	Torino	Id.
Id.	Catanzaro	Id.
Id.	Ancona	Id.
Id.	Macerata	Id.
Id.	Lucca	Id.
Id.	Vercelli	Id.
Id.	Aosta	Id.
Id.	L'Aquila	Id.
Id.	Agrigento	Id.
Id.	Sassari	Id.
Id.	Viterbo	Id.
Id.	Modena	Id.
Id.	Latina	Id.
Id.	Palermo	Id.
Id.	Pavia	Id.
Id.	Siena	Id.
Id.	Potenza	Id.
Id.	Trento	14 maggio 1977
Id.	Forlì	Id.
Id.	Napoli	Id.
Id.	Rovigo	Id.
Id.	Perugia	Id.
Id.	Frosinone	Id.
Id.	Siracusa	Id.
Id.	Isernia	Id.
Id.	Ragusa	Id.
Id.	Rieti	Id.
Id.	Verona	Id.
Id.	Roma	Id.
Id.	Treviso	Id.
Id.	Savona	Id.
Id.	Oristano	Id.
Id.	Sondrio	Id.
Id.	Reggio Emilia	Id.
Id.	Pesaro	Id.
Id.	Massa Carrara	Id.
Id.	La Spezia	Id.
Id.	Pisa	Id.
Id.	Avellino	Id.
Id.	Vicenza	Id.
Id.	Terni	Id.
Id.	Teramo	Id.
Id.	Cuneo	Id.
Id.	Firenze	Id.
Id.	Catania	16 maggio 1977
Id.	Chieti	Id.
Id.	Matera	Id.
Id.	Imperia	Id.
Id.	Foggia	Id.
14 aprile 1977	Enna	16 maggio 1977
Id.	Milano	Id.
Id.	Bolzano	Id.
Id.	Campobasso	Id.
Id.	Piacenza	Id.
Id.	Messina	17 maggio 1977
Id.	Pescara	Id.
Id.	Cosenza	Id.
Id.	Salerno	Id.
Id.	Asti	Id.
Id.	Como	Id.
Id.	Genova	Id.
Id.	Livorno	Id.
Id.	Mantova	Id.
Id.	Padova	Id.
Id.	Parma	Id.
Id.	Brindisi	Id.
Id.	Bergamo	Id.
Id.	Alessandria	Id.
Id.	Brescia	Id.
Id.	Trieste	Id.
Id.	Venezia	Id.
Id.	Varese	Id.
Id.	Reggio Calabria	18 maggio 1977
Id.	Gorizia	Id.
Id.	Lecce	Id.
Id.	Nuoro	Id.
Id.	Ascoli Piceno	Id.
Id.	Bologna	Id.
Id.	Belluno	Id.
Id.	Caltanissetta	Id.
Id.	Benevento	Id.
25 maggio 1977	Taranto	21 giugno 1977
Id.	Udine	Id.
Id.	Arezzo	Id.
Id.	Bari	23 giugno 1977
Id.	Cremona	Id.
Id.	Novara	Id.
Id.	Ravenna	25 giugno 1977
Id.	Cagliari	28 giugno 1977
Id.	Pordenone	Id.

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

(8003)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Cremona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENDZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cremona;

Viste le dimissioni del sig. Gianfranco Steffani da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore credito e assicurazione;

Vista la nota n. 10620 del 18 agosto 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cremona ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Massimo Mandelli in sostituzione del sig. Gianfranco Steffani, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Massimo Mandelli è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cremona in rappresentanza dei lavoratori del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Gianfranco Steffani, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8204)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Firenze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENDZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Firenze;

Viste le dimissioni del dott. Giovanni Ceccuzzi da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Vista la nota n. 9642 del 27 giugno 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Firenze ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dott. Massimo Fabio in sostituzione del dott. Giovanni Ceccuzzi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Massimo Fabio è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Firenze in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del dott. Giovanni Ceccuzzi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8205)

ORDINANZA MINISTERIALE 30 agosto 1978.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze da Hong Kong.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 22 luglio 1978, con la quale le provenienze da Hong Kong sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale Hong Kong è stato dichiarato indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 22 luglio 1978 per le provenienze da Hong Kong perché ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8100)

ORDINANZA MINISTERIALE 23 settembre 1978.

Recepimento della direttiva del consiglio della C.E.E. in data 23 novembre 1976, concernente le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 5, lettera *h*), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 dicembre 1967, con la quale sono stati fissati limiti di tolleranza nei prodotti ortofrutticoli, con esclusione delle patate, di alcuni antiparassitari agricoli;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1975, che fissa limiti di tolleranza dei residui di lindano negli alimenti;

Vista la direttiva del consiglio C.E.E., in data 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli;

Ritenuto di dover provvedere, per il recepimento della summenzionata direttiva comunitaria, alle modificazioni ed integrazioni della sopracitata ordinanza ministeriale del 22 dicembre 1967;

Considerata la necessità, anche in base all'art. 6, paragrafo 1, della sopracitata direttiva del consiglio C.E.E. in data 23 novembre 1976, di disporre adeguati controlli, in sede di vigilanza, intesi a verificare l'osservanza dei limiti massimi consentiti dei residui di antiparassitari per uso agricolo;

Sentita la commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Ordina:

Art. 1.

Ai sensi della presente ordinanza, si intendono per residui di antiparassitari le sostanze presenti nei prodotti destinati all'alimentazione umana, o, sia pure occasionalmente, a quella degli animali, derivanti dall'impiego in agricoltura dei presidi sanitari, ivi comprese le sostanze risultanti dalla metabolizzazione e degradazione di tali presidi.

Art. 2.

E' approvato l'allegato 1 alla presente ordinanza, relativo ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione, compresi nelle voci della tariffa doganale comune, di cui alla direttiva C.E.E., in data 23 novembre 1976, nei quali si trovino residui degli antiparassitari elencati nell'allegato 2 alla presente ordinanza.

Art. 3.

E' approvato l'allegato 2 alla presente ordinanza, relativo ai residui massimi di antiparassitari tollerabili nei prodotti ortofrutticoli elencati all'allegato 1, ed all'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta.

Per i prodotti ortofrutticoli non elencati non è tollerato residuo.

La mancata indicazione per taluni antiparassitari dell'intervallo di sicurezza indica che l'impiego è da effettuare secondo una razionale tecnica agricola in tempi che garantiscano il limite massimo di tolleranza.

Art. 4.

I controlli intesi ad accertare l'osservanza dei limiti di tolleranza fissati dalla presente ordinanza sono effettuati dagli organi preposti alla vigilanza igienico-sanitaria sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari, utilizzando le metodiche analitiche disponibili, aventi la più elevata sensibilità.

I dati rilevati in sede di controllo devono essere comunicati al Ministero della sanità.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 22 dicembre 1967 e nel decreto ministeriale 12 luglio 1975, per le parti in contrasto con la presente ordinanza.

Art. 6.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

ALLEGATO 1

ELENCO DEI PRODOTTI CONTEMPLATI ALL'ART. 2

Numero della tariffa doganale comune —	Designazione dei prodotti —
07.01 B	Cavoli, freschi o refrigerati
07.01 C	Spinaci, freschi o refrigerati
07.01 D	Insalate, comprese le indivie e le cicorie, fresche o refrigerate
07.01 E	Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati
07.01 F	Legumi da granella, sgranati o in baccello, freschi o refrigerati
07.01 G	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili, freschi o refrigerati
07.01 H	Cipolle, scalogni e agli, freschi o refrigerati
07.01 IJ	Porri e altri agliacei, freschi o refrigerati
07.01 K	Asparagi, freschi o refrigerati
07.01 L	Carciofi, freschi o refrigerati
07.01 M	Pomodori, freschi o refrigerati
07.01 N	Olive, fresche o refrigerate
07.01 O	Capperi, freschi o refrigerati
07.01 P	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
07.01 Q	Funghi e tartufi, freschi o refrigerati
07.01 R	Finocchi, freschi o refrigerati
07.01 S	Pimenti o peperoni dolci, freschi o refrigerati
07.01 T	Altri ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati
ex 07.02	Ortaggi e piante mangerecce, non cotti, congelati
ex 08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi (1), senza guscio o decorticati
ex 08.02	Agrumi, freschi (1)
ex 08.03	Fichi, freschi (1)
ex 08.04	Uve, fresche (1)
ex 08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche (1), sgusciate o decorticate
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche (1)
08.07	Frutta con nocciolo, fresche (1)
08.08	Bacche fresche (1)
08.09	Altre frutta fresche (1)
ex 08.10	Frutta non cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri

(1) Le frutta refrigerate sono da classificare come frutta fresche.

ALLEGATO 2

ELENCO DEI RESIDUI DI ANTIPARASSITARI E DELLE LORO QUANTITA' MASSIME ED INTERVALLI DI SICUREZZA.

N. CEE (1)	Denominazione di antiparassitari	Quantità massime [in mg/Kg (ppm)] (2)	Intervallo di sicurezza (in giorni)
—	amitrol (3)	zero (4)	—
—	aramite (5)	zero (4)	—
—	atrazin	1,0	30
15/60	azinphos-etile	isolato o combinato: zero (4): ortaggi-radici ma esclusi i sedani-rape	20
15/42	azinphos-metile	0,4: altri prodotti	20
6/20	barban	0,1	30
609/21	binapacryl	zero (4): carote	20
		0,3: altri prodotti	20
—	captano	15,0	15
6/11	carbaryl	2,5: albicocche, mele, pere, pesche, uve, prugne, insalate, cavoli	7
		1,2: altri prodotti	7
620/6	clorbenzide	1,5	15
620/4	clorfenson	1,5	15
—	clorobenzilato	1,5	21
6/22	chloroxuron	0,2	60

N. CEE (1)	Denominazione di antiparassitari	Quantità massime [in mg/Kg (ppm)] (2)	Intervallo di sicurezza (in giorni)
15/33	demeton-S-metile	isolato o combinato:	
15/49	oxydemeton-metile	zero (4): carote	—
—	demeton-S-metile solfone	0,4: altri prodotti (calcolato in demeton-S-metile solfato	—
6/19	diallat (3)	0,05	—
607/24	diclorprop	0,05	20
15/55	dimetoato	1,5 (6)	20
—	ometoato	0,4	20
609/23	dinoseb	0,05	15
—	dodin	1,0: frutta	10
		zero (4): altri prodotti	10
602/33	endosulfan	0,2: carote	25
		0,5: altri prodotti	25
602/32	endrin (3)	zero (4)	—
15/56	fenchlorphos	0,5	—
15/58	fenitrothion	0,5	20
15/61	formothion	0,1	15 (21 gg. solo olive)
—	perthane	10,0	15
602/23	lindano	2,0: ortaggi a foglia	—
		0,1: carote	—
		1,5: altri prodotti	—
15/44	malathion	3,0: ortaggi, ad eccezione di ortaggi-radici	20
—	malaoxon	0,5: altri prodotti	20
—	metossicloro	10,0	15
15/37	parathion compreso paraoxon	0,5	20
15/36	parathion-metile compreso paraoxon-metile	0,15	20
15/22	fosfamidone	0,15	20
607/21	folpet	15,0	10
—	propoxur	3,0	10
15/27	TEPP	zero (4)	5
6/5	thirame	3,8: fragole, uva	10
		3,0: altri prodotti	10
602/24	toxaphen (3)	0,4	—
15/21	triclorfon	0,5	10

(1) Numerazione dell'allegato I della direttiva n. 67/548/CEE del consiglio del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (*Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 16 agosto 1967, pag. 5), modificata da ultimo dalla direttiva n. 75/409/CEE (Gazzetta Ufficiale n. L 183 del 14 luglio 1975, pag. 22).
(2) Il limite di residuo indicato si applica indifferentemente a tutti gli alimenti di cui all'allegato 1, salva la specificazione eventualmente riportata.
(3) Divieto di impiego in Italia.
(4) Sono tollerati residui trascurabili che non superino il limite inferiore di sensibilità del metodo di determinazione.
(5) Non autorizzato in Italia.
(6) Compresa eventualmente la quantità massima di 0,4 ppm fissata per l'ometoato.

(7980)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2134/78 della commissione, dell'11 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.
Regolamento (CEE) n. 2135/78 della commissione, dell'11 settembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.
Regolamento (CEE) n. 2136/78 della commissione, dell'11 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 249 *del* 12 *settembre* 1978.

(229/C)

Regolamento (CEE) n. 2137/78 della commissione, del 12 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.
Regolamento (CEE) n. 2138/78 della commissione, del 12 settembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.
Regolamento (CEE) n. 2139/78 della commissione, del 12 settembre 1978, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di uva da tavola originaria della Bulgaria.
Regolamento (CEE) n. 2140/78 della commissione, del 12 settembre 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.
Regolamento (CEE) n. 2141/78 della commissione, del 12 settembre 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.
Regolamento (CEE) n. 2142/78 della commissione, del 12 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.
Rettifica al regolamento (CEE) n. 2097/78 della commissione, del 29 agosto 1978, che modifica le possibilità di importazione di taluni prodotti tessili originari di Taiwan pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 244 del 6 settembre 1978.

Pubblicati nel n. L 250 *del* 13 *settembre*. 1978.

(230/C)

Regolamento (CEE) n. 2143/78 della commissione, del 13 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.
Regolamento (CEE) n. 2144/78 della commissione, del 13 settembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.
Regolamento (CEE) n. 2145/78 della commissione, del 13 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.
Regolamento (CEE) n. 2146/78 della commissione, del 13 settembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.
Regolamento (CEE) n. 2147/78 della commissione, del 12 settembre 1978, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.
Regolamento (CEE) n. 2148/78 della commissione, del 12 settembre 1978, che fissa i valori medi forfettari applicabili per la determinazione del valore in dogana degli agrumi durante i periodi iniziali della campagna d'importazione 1978/1979.
Regolamento (CEE) n. 2149/78 della commissione, del 13 settembre 1978, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.
Regolamento (CEE) n. 2150/78 della commissione, del 13 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.
Regolamento (CEE) n. 2151/78 della commissione, del 13 settembre 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 251 *del* 14 *settembre* 1978.

(231/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Trentesima ed ultima estrazione per l'ammortamento per serie dei titoli dei prestiti della ricostruzione, redimibili 3,50 % e 5 %.

Si rende noto che il giorno 15 novembre 1978, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico avrà luogo la trentesima ed ultima estrazione di dodici serie (cinque per il prestito redimibile 3,50 % e sette per il prestito redimibile 5 %) dei titoli della ricostruzione.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8137)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Genova

Con decreto 16 giugno 1978, n. 1391, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex greto del torrente Bisagno in comune di Genova segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8 mappali 286 (mq 45) e 287 (mq 5) della superficie complessiva di mq 50 ed indicato nella planimetria rilasciata il 20 maggio 1976 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Genova; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(8163)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 21 settembre 1978. Accertamento della sussistenza della crisi aziendale di un gruppo di società (Officine meccaniche Ruggero Altavilla ed altre), ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale in merito alla sussistenza della condizione di crisi aziendale delle seguenti società:

1) Officine meccaniche Ruggero Altavilla di Pozzuoli (Napoli);
2) S.p.a. Nuovo Poligrafico Alterocca di Terni;
3) S.p.a. Faemar di Zingonia (Bergamo);
4) Società F.lli Franchi di Prato, stabilimenti di Prato, Varlungo e Pistoia;
5) S.p.a. Necchi e Campiglio di Pavia;
6) S.p.a. Imballaggi plastici di Cagliari;
7) Torcitura di Borgomanero, stabilimenti di Borgomanero, Castel Rozzone, Camnago, Monte Cremasco e Pandino;
8) S.p.a. Geas sud di Anagni (Frosinone);
9) S.p.a. Ceramica d'Agostino di Salerno, stabilimento di Brignano;
10) S.r.l. Invem di Ottaviano (Napoli);
11) S.p.a. Sel di Latina;
12) S.p.a. Micron di Pontecchio Marconi (Bologna);
13) S.p.a. Omita di Albate (Como);
14) S.p.a. Quindici Geri di Gavardo (Brescia);
15) S.p.a. Montedison, stabilimento di Barletta;
16) S.p.a. Montedison, stabilimento di Porto Empedocle (Agrigento);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quarto, quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

1) Officine meccaniche Ruggero Altavilla di Pozzuoli (Napoli);
2) S.p.a. Nuovo Poligrafico Alterocca di Terni;
3) S.p.a. Faemar di Zingonia (Bergamo);
4) Società F.lli Franchi di Prato, stabilimenti di Prato, Varlungo e Pistoia;
5) S.p.a. Necchi e Campiglio di Pavia;
6) S.p.a. Imballaggi plastici di Cagliari;
7) Torcitura di Borgomanero, stabilimenti di Borgomanero, Castel Rozzone, Camnago, Monte Cremasco e Pandino;
8) S.p.a. Geas sud di Anagni (Frosinone);
9) S.p.a. Ceramica d'Agostino di Salerno, stabilimento di Brignano;
10) S.r.l. Invem di Ottaviano (Napoli);
11) S.p.a. Sel di Latina;
12) S.p.a. Micron di Pontecchio Marconi (Bologna);
13) S.p.a. Omita di Albate (Como);
14) S.p.a. Quindici Geri di Gavardo (Brescia);
15) S.p.a. Montedison, stabilimento di Barletta;
16) S.p.a. Montedison, stabilimento di Porto Empedocle (Agrigento).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 21 settembre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(8105)

Deliberazione 21 settembre 1978. Accertamento della condizione di crisi aziendale delle ditte Sacfemagricoli, Sacfemtessili e Sacfemedili di Arezzo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la propria delibera del 24 giugno 1978 che accerta, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi aziendale delle ditte Sacfemagricoli, Sacfemtessili e Sacfemedili di Arezzo;

Vista la nota del Ministero del lavoro n. I/8297-1 con cui si propone di retrodatare la decorrenza degli effetti della suddetta dichiarazione di crisi;

Visto l'art. 21, quarto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che stabilisce i casi in cui è possibile attribuire decorrenza retroattiva alle dichiarazioni di crisi aziendale;

Delibera:

Alla dichiarazione di sussistenza della condizione di crisi aziendale delle ditte Sacfemagricoli, Sacfemtessili e Sacfemedili di Arezzo, di cui alla precedente delibera del 24 giugno 1978, si applica il disposto dell'art. 21, quarto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il Ministro del lavoro adotterà i conseguenti provvedimenti di competenza, specificandone i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 21 settembre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(8101)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato.

Al concorso possono partecipare i funzionari della carriera direttiva delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli del Senato e della Camera dei deputati, con la qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o equiparata, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite delle rispettive amministrazioni, non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e debbono essere corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato, nonché degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

Art. 3.

Con provvedimento presidenziale possono essere esclusi dal concorso gli aspiranti che, in base agli atti riguardanti la carriera già percorsa ed alle informazioni date dalle amministrazioni da cui dipendono, non risultino di aver dimostrato idoneità e buona condotta negli uffici esercitati.

Art. 4.

L'esame consiste nello svolgimento di cinque temi (quattro teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1) diritto civile (compreso il commerciale) comparato con il diritto romano;
2) diritto internazionale, pubblico e privato;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova teorica);
5) diritto amministrativo (prova pratica).

Art. 5.

L'esame orale verte, oltre che sulle materie di cui allo articolo precedente, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto penale, sul diritto coloniale, sul diritto del lavoro, sul diritto processuale civile e penale, sulla storia del diritto italiano e sulla economia politica.

E' facoltativo l'esame sulle lingue straniere.

Art. 6.

La commissione esaminatrice procede preliminarmente all'esame dei titoli specificati all'art. 2 del presente decreto.

Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.

Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto quaranta punti in media su tutte le materie e non meno di trentacinque in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di quaranta punti. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di esame, la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 7.

Per quanto riguarda i titoli preferenziali, a parità di merito, si osservano i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti.

I vincitori del concorso dovranno presentare, nel termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza i documenti di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

La commissione esaminatrice è composta dal presidente del Consiglio di Stato o da un presidente di sezione, presidente; da due consiglieri di Stato, da un consigliere di Cassazione, da un professore ordinario di diritto privato della facoltà giuridica di una università, membri.

E' assistita per l'ufficio di segreteria da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Per la prova sulle lingue estere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue, che sono materie dell'esame.

Art. 9.

Le prove scritte si svolgeranno presso la sede del Consiglio di Stato, sita in piazza Capo di Ferro n. 13.

Con apposito avviso, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, verranno resi noti i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte; pertanto ai candidati ammessi a sostenere le predette prove non sarà data comunicazione alcuna.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1978

Il presidente: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1978
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 399

(8222)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli ed esami, a due posti di sperimentatore in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE
PER LA CELLULOSA, CARTA E FIBRE TESSILI VEGETALI ED ARTIFICIALI

Visto il regolamento approvato con decreto interministeriale 10 agosto 1972, relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione in data 9 dicembre 1975, con la quale si è ritenuto necessario bandire un concorso per due posti di sperimentatore;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 170, relativa all'assegno pensionabile ed all'assegno speciale da corrispondere agli sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria;

Vista la tabella A-1, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli sperimentatori;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a due posti di sperimentatore in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di laurea in fisica, biologia, chimica, chimica industriale o ingegneria chimica.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2 anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una della cause, che a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) avere compiuto il 18° anno di età e non avere oltrepassato il 32° anno di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 32, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate. in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purché complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età è elevato:

a) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

V) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, il limite di età è aumentato, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonché nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della stazione sperimentale.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito, con l'indicazione del voto di laurea.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione sperimentale si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire, ove ne siano in possesso, i titoli (ad es.: diplomi di laurea, di specializzazione, di libera docenza, ecc.) ed ogni altro documento che riterranno utile per chiarire la loro posizione ai fini della valutazione di merito (ad es.: riconoscimenti vari riguardanti l'attività scientifica, ecc).

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli, con il relativo elenco, che perverranno dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a titoli o pubblicazioni presentati in precedenza a questo istituto o ad altre amministrazioni. L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 9.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 10.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) Diploma di laurea originale di cui al precedente art. 2 (o copia conforme di esso purché debitamente autenticata) corredato di un certificato attestante il voto di laurea. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produranno i relativi documenti prescritti.

C) Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

D) Certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

F) Certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonché alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonché copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciato dal capo dell'ufficio.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 10 e 11 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore dell'istituto o da uno sperimentatore, da un funzionario della carriera direttiva del ruolo amministrativo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con la qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, da uno o due professori universitari con qualifica non inferiore a libero docente con incarico ufficiale di insegnamento.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal segretario della stazione sperimentale.

Art. 15.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio secondo il seguente programma:

Prova scritta:

svolgimento di un argomento relativo o all'industria cartaria o all'industria tessile.

Prova pratica:

utilizzo di moderni strumenti per l'analisi chimica qualitativa e quantitativa.

Colloquio:

cultura specifica generale. Industria della cellulosa, carte e fibre tessili vegetali e chimiche;

nozioni sulla legislazione delle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 16.

La prova scritta e la prova pratica avranno luogo a Milano presso la stazione sperimentale, piazza Leonardo da Vinci, 26, rispettivamente nei giorni 26 e 27 gennaio 1979, con inizio alle ore 9.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

La data del colloquio sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme del cap. I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 19.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta e nella prova pratica e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale, e del punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 20.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di sperimentatore in prova e con il trattamento economico corrispondente al parametro 218 del personale statale delle stazioni sperimentali per l'industria.

La nomina a sperimentatore effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 4 aprile 1978

Il presidente: GILBERTI

(8120)

Concorso, per esami, a tre posti di ausiliario in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano.

IL PRESIDENTE

DELLA STAZIONE SPERIMENTALE
PER LA CELLULOSA, CARTA E FIBRE TESSILI VEGETALI ED ARTIFICIALI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972, relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione, in data 12 maggio 1978, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per tre posti di ausiliario in prova;

Vista la tabella A-1, annessa al predetto regolamento che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli ausiliari;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini di assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di ausiliario in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del certificato di adempimento della scuola d'obbligo.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi d'Africa o dei territori di confine;

II) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purché complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654; 15 novembre 1965, n. 1288; 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione di limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare dalle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego dopo aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte in carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno altresì dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, induto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze o riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, in carta legale;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titoli per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4 sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti previsti;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

d) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

f) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato sia fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere a) e f) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere c), d), e) ed f), del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti di documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vicedirettore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal segretario della stazione sperimentale.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta e una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

scrittura sotto dettato.

Prova orale:

colloquio su argomenti di cultura generale.

Art. 14.

La prova scritta avrà luogo in Milano, il giorno 24 gennaio 1979, con inizio alle ore 16,30 presso la sede della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, piazza Leonardo da Vinci n. 26.

La data della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di venti giorni prima dell'inizio di essa.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del campio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla media dei voti riportati nella prova scritta e in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative, e sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di ausiliario in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale, parametro 100 del personale civile dello Stato.

La nomina ad ausiliario effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 10 luglio 1978

Il presidente: GILBERTI

(8119)

Concorso, per esami, a quattro posti di esecutivo tecnico in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE
PER LA CELLULOSA, CARTA E FIBRE TESSILI VEGETALI ED ARTIFICIALI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972, relativo all'assunzione del personale non statale;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione rispettivamente in data 9 dicembre 1975 e 12 maggio 1978, con le quali è stato ritenuto necessario bandire un concorso per complessivi quattro posti di esecutivo tecnico;

Vista la tabella A-1, annessa al predetto regolamento che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli esecutivi tecnici;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattro posti di esecutivo tecnico in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado rilasciato da istituto di Stato o legalmente riconosciuto.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) godimento dei diritti politici;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi d'Africa o dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data della medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654; 15 novembre 1965, n. 1288; 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per causa di servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione di limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data della scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego dopo aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per le assunzioni del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purché debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano i titoli per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4 sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti.

C) Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

D) Certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

F) Certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo, nonché la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), E) ed *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vicedirettore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal segretario della stazione sperimentale.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

compito di matematica.

Prova pratica:

uso di bilance con determinazione di peso lordo, netto e tara.

Prova orale:

colloquio di cultura generale - Legislazione sull'ordinamento delle stazioni sperimentali.

Art .14.

La prova scritta e la prova pratica avranno luogo a Milano, rispettivamente i giorni 22 e 23 gennaio 1979, con inizio alle ore 9 presso la sede della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, piazza Leonardo da Vinci n. 26.

La data della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di venti giorni prima dell'inizio di essa.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, la minuta.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta e nella prova pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nella prova scritta e nella prova pratica e dal punteggio ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dall'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con qualifica di esecutivo tecnico in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale (parametro 128) del personale civile dello Stato.

La nomina a esecutivo tecnico avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 8 luglio 1978

Il presidente: GILBERTI

(8116)

Concorso, per esami, ad un posto di esecutivo tecnico in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la seta, in Milano.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LA SETA

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972, relativo all'assunzione del personale di ruolo non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 4 maggio 1978, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un esecutivo tecnico;

Vista la tabella A-1 annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contigente dei posti riservato alla categoria degli esecutivi tecnici;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di esecutivo tecnico in prova del personale di ruolo non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso oltre del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per l'industria della seta per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati ed invalidi civili o di guerra o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni, per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o amministrazioni statali, nonché nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la seta entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i precedenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione. La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la seta sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme ad esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo di avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) Certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici;

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) Certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati nelle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per la seta, dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto e da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal segretario della stazione sperimentale.

Art. 13.

Gli esami consisteranno i nuna prova scritta, una prova pratica ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

compito di aritmetica.

Prova pratica:

prova su dinamometro a leva e pesata analitica.

Prova orale:

colloquio di cultura generale e nozioni sull'ordinamento delle stazioni sperimentali.

Art. 14.

La prova scritta e la prova pratica avranno luogo a Milano in via Giuseppe Colombo n. 81, presso la stazione sperimentale per la seta, rispettivamente nei giorni 11 e 12 gennaio 1979, con inizio alle ore 8,30.

La data della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di venti giorni prima dell'inizio di essa.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore: scaduto il tempo prescritto i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno una media di sette decimi nella prova scritta e nella prova pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma delle medie dei voti riportati nella prova scritta e nella prova pratica e del punteggio riportato dalla prova orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di esecutivo tecnico in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 128 del personale civile dello Stato.

La nomina ad esecutivo tecnico effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 25 settembre 1978

Il presidente: FACETTI

(8115)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Monza

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 142/San/MI/76 dell'8 novembre 1976, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Monza;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla commissione giudicatrice all'uopo costituita con decreto n. 177/San/MI/77 del 26 ottobre 1977, modificato con decreto n. 38/San/MI/78 del 9 marzo 1978;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei formulata dalla stessa commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il decreto di delega n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Criscuolo Alfonso . . . punti 197,090
2. Scarabeo Nicola . . . » 170,480

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Milano, dell'ufficio medico provinciale di Milano e del comune interessato.

Milano, addì 8 giugno 1978

p. *Il presidente*: EBOLI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 102/San/MI/78 dell'8 giugno 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 142/San/MI/76 dell'8 novembre 1976 per il posto vacante di ufficiale sanitario del comune di Monza;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il decreto di delega n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

Il dott. Alfonso Criscuolo, nato a Boscotrecase l'8 aprile 1928, è nominato ufficiale sanitario del comune di Monza con lo stato giuridico di cui agli articoli 37 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

Il predetto percepirà lo stipendio stabilito dall'amministrazione comunale di Monza ed assumerà servizio, nel proprio ufficio presso il palazzo comunale, entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto ed espleterà il periodo di prova ai sensi dell'art. 37 del sopracitato regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Il presente provvedimento sarà trasmesso anche al sindaco di Monza per quanto di sua competenza e verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano e pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Milano, dell'ufficio medico provinciale di Milano e del comune interessato.

Milano, addì 8 giugno 1978

p. *Il presidente*: EBOLI

(8179)

OSPEDALE CIVILE «REGINA ELENA» DI PRIVERNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a

un posto di primario radiologo (a tempo pieno);
un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per il posto di primario, e alle ore 12 del ventesimo giorno per il posto di aiuto.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Priverno (Latina).

(3713/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782950)